

STATUTO CRA

Bozza del riesaminato Statuto	Testo vigente a seguito della modifica del solo art. 9, comma 1, approvata con D.I. 24 giugno 2011
<p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Finalità e organizzazione</p> <p>Art. 1 – Natura giuridica e articolazione</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato CRA, ente nazionale di ricerca e sperimentazione, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con sede in Roma, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale.2. Il CRA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito denominato MiPAAF. Il CRA è inserito nella tabella A allegata alla Legge 29/10/84, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.3. Il CRA, in conformità al provvedimento istitutivo, opera per il raggiungimento delle sue finalità, con autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.4. Il CRA persegue le proprie finalità attraverso le strutture scientifiche	<p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Finalità ed organizzazione</p> <p>Art. 1 – Natura giuridica e articolazione</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), di seguito denominato “Consiglio”, ente nazionale di ricerca e sperimentazione, istituito dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con sede in Roma, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale.2. Il Consiglio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Consiglio è inserito nella tabella A allegata alla Legge 29/10/84, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni, e allo stesso si applica la normativa prevista dagli artt. 25 e 30 della Legge n. 468/78, e successive modificazioni.3. Il Consiglio, in conformità al provvedimento istitutivo, opera per il raggiungimento delle sue finalità, con autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.4. Il Consiglio persegue le finalità istituzionali attraverso le proprie

<p>le quali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 454/99 e della Legge n. 137/02, in un quadro di programmazione generale dell'attività, operano in regime di autonomia scientifica e gestionale, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità.</p>	<p>strutture scientifiche le quali, ai sensi del decreto n. 454/99 e della Legge n. 137/02, operano in regime di autonomia scientifica e gestionale, in un quadro di programmazione generale delle attività, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità.</p>
<p>Art. 2 – Finalità e attività istituzionali</p> <p>1. Il CRA, nell'ambito delle finalità, delle attività e delle modalità di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 454/1999:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promuove, svolge e valorizza attività di ricerca di interesse nazionale ed internazionale al fine di favorire uno sviluppo ispirato a criteri di qualità, sostenibilità e multifunzionalità, sensibile alla valorizzazione degli spazi rurali e dei sistemi acquei ed all'integrazione delle aree marginali e svantaggiate; b) sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali e di impresa; c) sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari ed agro-industriali; d) presta, a richiesta, consulenza ai 	<p>Art. 2 - Finalità e attività</p> <p>1. Il C.R.A., nell'ambito delle finalità, delle attività e delle modalità di cui all'art. 3 del D.L.vo n. 454/1999:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promuove, svolge e valorizza attività di ricerca di interesse nazionale ed internazionale al fine di favorire uno sviluppo ispirato a criteri di qualità, sostenibilità e multifunzionalità, sensibile alla valorizzazione degli spazi rurali e dei sistemi acquei ed all'integrazione delle aree marginali e svantaggiate; b) sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali di impresa; c) sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari ed agro-industriali; d) presta, a richiesta, consulenza

Ministeri, alle istituzioni della U.E. e ad altri organismi internazionali, alle Regioni e Province autonome, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;

- e) fornisce a richiesta, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di competenza;
- f) svolge, nei settori di competenza, attività di certificazione, prova e accreditamento;
- g) favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- h) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale;
- i) promuove e sviluppa rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali ed anche dell'associazionismo e del terzo settore.

2. Il CRA svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attività di alta formazione post-universitaria, di

ai Ministeri, alle istituzioni della U.E. e ad altri organismi internazionali, alle regioni e province autonome, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;

- e) fornisce a richiesta, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di competenza;
- f) svolge, nei settori di competenza, attività di certificazione, prova e accreditamento;
- g) favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- h) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale;
- i) promuove e sviluppa rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali ed anche dell'associazionismo e del terzo settore.

2. Il C.R.A. svolge altresì, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210; attività di alta formazione post-universitaria, di

formazione permanente, continua e ricorrente; attività di formazione superiore non universitaria.

3. Le attività di cui ai precedenti commi possono essere svolte nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università, con il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito denominato CNR), con altri enti pubblici di ricerca e con le Stazioni sperimentali per l'industria.

4. Il CRA inoltre favorisce:

- a) il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese anche grazie all'integrazione con i sistemi di servizio delle Regioni;
- b) la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
- c) la comunicazione delle conoscenze derivanti dalle attività di ricerca istituzionali e il diritto all'informazione dei consumatori, con riferimento altresì alla sicurezza alimentare e alla compatibilità ambientale dei

formazione permanente, continua e ricorrente; attività di formazione superiore non universitaria.

3. Le attività di cui ai precedenti commi sono svolte nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università, con il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito denominato CNR), con altri enti pubblici di ricerca e con le Stazioni sperimentali per l'industria.

4. Il C.R.A. inoltre favorisce:

- a) il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese anche grazie all'integrazione con i sistemi di servizio delle Regioni;
- b) la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati di ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'art. 3;
- c) la comunicazione delle conoscenze derivanti dalle attività di ricerca istituzionali e il diritto all'informazione dei consumatori, con riferimento altresì alla sicurezza alimentare e alla compatibilità ambientale dei processi produttivi.

Per il conseguimento di tali obiettivi e per acquisire la domanda di ricerca proveniente dagli utenti e dalle realtà locali, il Consiglio di amministrazione attiva tavoli di dialogo permanente con le Regioni, con le Organizzazioni dei produttori e del comparto agro-industriale e

<p>processi produttivi.</p> <p>Per il conseguimento di tali obiettivi e per acquisire la domanda di ricerca proveniente dagli utenti e dalle realtà locali, il Consiglio di Amministrazione attiva tavoli di dialogo permanente con le Regioni, con le Organizzazioni dei produttori e del comparto agro-industriale e con le Associazioni dei consumatori, secondo modalità stabilite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il CRA può fornire servizi e formazione a terzi in regime di diritto privato. 5. Il CRA collabora stabilmente, sulla base di specifiche convenzioni, con l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici. 	<p>con le Associazioni dei consumatori, secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il C.R.A. può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato. 6. Il C.R.A. collabora stabilmente, sulla base di specifiche convenzioni, con l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici.
<p>L'articolo 3 è diventato l'articolo 11.</p>	<p>Art. 3 - Strumenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 e di ogni altra attività connessa, e per l'utilizzo economico dei risultati della propria attività di ricerca, il C.R.A., secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al successivo art. 16, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Il C.R.A. può altresì partecipare a centri di ricerca

internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi. Al C.R.A. si applicano, in materia di consorzi, l'art. 8 del D. Lgs. 29/09/99, n. 381, le norme su altri enti vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e sull'istituzione di consorzi.

2. La costituzione, ad iniziativa del C.R.A., o la partecipazione del C.R.A. in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a Euro 258.228,45 o con quota pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministero delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MiPAF può provvedere a concedere l'autorizzazione. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, l'autorizzazione si intende concessa.
3. Nella relazione di cui al successivo art. 15, comma 4, il Consiglio di amministrazione riferisce sull'attività svolta dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, illustrando gli obiettivi e i risultati raggiunti.
4. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), il C.R.A. attraverso le convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1 può concorrere all'applicazione anche di normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolti alla diffusione dei risultati della ricerca

	<p>nel sistema economico. Può inoltre contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, regolando tra ente, impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, i rapporti attinenti ai diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di strutture e attrezzature dello stesso C.R.A. A tal fine può essere utilizzato temporaneamente personale di ricerca del C.R.A..</p>
<p>L'articolo 4 è diventato l'articolo 12.</p>	<p>Art. 4 - Piano triennale di attività</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il piano triennale di attività, di cui all'art. 2 del D.L.vo n. 454/1999, viene predisposto sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro delle attività produttive, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il "Tavolo agroalimentare", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L.vo 5 giugno 1998, n. 204. 2. Il Consiglio dei dipartimenti, di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), della Legge 137/02, elabora il Piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, tenuto conto anche dei programmi di ricerca nazionali e dell'U.E. e delle attività ed esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni.

3. Il Consiglio dei dipartimenti nella predisposizione del Piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, adotta i seguenti criteri:

a) raccordo, integrazione e sviluppo rispetto a programmi e progetti di ricerca promossi, realizzati o in corso di realizzazione da parte di tutti i soggetti istituzionali che operano nel quadro della ricerca e sviluppo nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale ed in particolare gli altri istituti di ricerca afferenti al MiPAF, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e alle Regioni;

b) acquisizione e selezione della domanda di ricerca e sviluppo proveniente dal sistema delle imprese e dei portatori di interessi, ovvero autonomamente individuata ed espressa dalle regioni e province autonome.

Le procedure di programmazione sono definite dal C.R.A. nell'ambito del Regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, comma 1, del D.L.vo 454/99;

4. Il Consiglio di amministrazione delibera, tenuto conto della compatibilità finanziaria, il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali, determinando le priorità e le risorse umane e finanziarie necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio dei dipartimenti per l'intero periodo.

6. Il Piano e gli aggiornamenti annuali sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle politiche agricole e

	<p>forestali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 454.</p> <p>7. Il Piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi decorso il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione senza che siano pervenute osservazioni da parte del Ministro</p>
<p>L'articolo 5 è diventato l'articolo 9.</p>	<p>Art. 5 – Sistemi di controllo interno</p> <p>1. Il C.R.A. si dota di strumenti e strutture idonee a garantire:</p> <p>a) l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di gestione, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;</p> <p>b) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>2. La funzione di valutazione e controllo strategico, di cui alla lettera a) del comma 1, è assicurata da un organo collegiale composto da esperti nominati dal Consiglio di amministrazione, secondo criteri e modalità definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 286/1999.</p> <p>3. Il Direttore Generale, di cui all'art. 13, e gli altri dirigenti, attivano il controllo di gestione di cui al comma 1, lettera b), al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra i costi e i risultati. Le procedure per il controllo di gestione sono definite nei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1, del D.L.vo 454/99, nel rispetto delle modalità stabilite dal citato decreto n. 286/1999.</p>

<p>L'articolo 6 è diventato l'articolo 10.</p>	<p>Art. 6 - Comitato di valutazione</p> <p>1. Le attività scientifiche e i risultati conseguiti dalle Strutture di ricerca e dai Dipartimenti, di cui al successivo art. 20, vengono valutati da un Comitato di valutazione secondo criteri e modalità operative indicati nel regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A. e nel rispetto di quanto stabilito dal CIVR ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 5 giugno 1998, n. 204. I criteri di valutazione, resi noti a priori, dovranno risultare coerenti con le finalità e gli indirizzi assunti dal C.R.A.</p>
<p>Art. 3 – Organi</p> <p>1. Sono organi del CRA:</p> <p>a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Consiglio dei Dipartimenti; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>2. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, può essere sciolto il Consiglio di Amministrazione e nominato un Commissario Straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per un periodo non superiore ad un anno.</p>	<p>Art. 7 - Organi</p> <p>1. Sono organi del C.R.A.:</p> <p>a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio dei dipartimenti; d) il Collegio dei revisori dei conti.</p> <p>2. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può essere sciolto il Consiglio di Amministrazione e nominato un commissario straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione ed eventualmente uno o più sub-commissari per un periodo non superiore ad un anno.</p>
<p>Art. 4 – Presidente</p> <p>1. Il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori i cui opera l'ente, è nominato ai sensi</p>	<p>Art. 8 – Presidente</p> <p>1. Il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale nei settori in cui opera l'ente, è nominato ai sensi</p>

della vigente normativa.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

3. Il Presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio dei Dipartimenti, predisponendone l'ordine del giorno;

b) sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unità funzionale e di indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni.

c) sottopone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, la individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e i programmi da realizzare sulla base dei quali elabora la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 4 e 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio e di consuntivo e le eventuali variazioni, con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative, sulla base di quanto proposto dal Direttore Generale;

e) riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alla

dell'art. 6, comma 2, del D.L.vo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Il Presidente, quale legale rappresentante dell'Ente è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente.

3. Il Presidente, in particolare:

a) predispone, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione, disponendone la convocazione;

b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei dipartimenti, disponendone la convocazione.

c) sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;

d) sottopone al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, per quanto di sua competenza, la individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare nonché gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali;

e) sottopone al Consiglio di amministrazione il progetto di bilancio e di consuntivo e le eventuali variazioni, con allegate

rispondenza dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, rispetto agli indirizzi impartiti;

f) assicura al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale, trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione;

g) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio dei Dipartimenti e dal Direttore Generale;

h) stipula gli accordi quadro, i protocolli di intesa, le convenzioni anche sotto forma di contratti di ricerca, nonché atti finalizzati alla costituzione di Associazioni temporanee.

4. Il Presidente dura in carica quattro anni, rinnovabili non più di due volte ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis* della legge 27 febbraio 2009, n. 14. Il relativo compenso è determinato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia.

5. Il Presidente designa, tra i componenti del Consiglio di

le relazioni di accompagnamento e le note informative, sulla base di quanto proposto dal Direttore generale;

f) riferisce al Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale, in merito alla rispondenza dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, rispetto agli indirizzi impartiti;

g) assicura al Ministro delle politiche agricole e forestali la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale, trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione;

h) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio dei dipartimenti e dal Direttore generale.

4. Il Presidente nomina, con conforme parere del Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e può attribuire a singoli membri del Consiglio di amministrazione compiti istruttori su specifiche questioni di competenza del Presidente stesso e del Consiglio di amministrazione.

<p>Amministrazione e del Consiglio dei Dipartimenti, rispettivamente il componente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.</p> <p>6. Nomina il Direttore Generale su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>Art. 5 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo economico e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:</p> <p>a) delibera gli organici del personale, nonché, tenuto conto di quanto disposto dal piano triennale di attività di cui all'art. 2 del D. Lgs. 454/1999, i fabbisogni di personale con l'adozione del piano triennale del fabbisogno di cui all'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 14 del presente Statuto;</p> <p>b) delibera la individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e i programmi da realizzare sulla base dei quali è elaborata la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 4 e 14 del D. Lgs. n. 165/2001;</p> <p>c) delibera il piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali elaborati dal Consiglio dei Dipartimenti nel rispetto delle strategie scientifiche individuate dal Consiglio dei Dipartimenti;</p> <p>d) delibera i bilanci con le modalità indicate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;</p> <p>e) delibera sugli indirizzi afferenti alle politiche finanziarie dell'Ente;</p>	<p>Art. 9 - Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Ferme restando le previsioni del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4-sexiesdecies del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2008, n. 205. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Generale.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione istituisce il Comitato di Valutazione della ricerca di cui al precedente art. 6.</p> <p>3. Il Consiglio di amministrazione indice le elezioni per la scelta dei componenti del Consiglio dei dipartimenti da eleggersi da parte dei ricercatori e dei tecnologi dell'Ente di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera c).</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione determina, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, per quanto di sua competenza, gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, tenuto conto di quanto disposto dal piano</p>

<p>f) delibera, sentito il parere del Consiglio dei Dipartimenti, in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzi, nonché riguardo alle convenzioni ed accordi con organismi nazionali, comunitari ed internazionali;</p> <p>g) adotta gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare;</p> <p>h) esercita il potere di indirizzo su ogni altra materia definendo il fabbisogno finanziario delle iniziative da porre in essere da parte dell'Ente.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Generale.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni coincidenti con la scadenza del mandato del Presidente, rinnovabili una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 454/1999. Non possono essere, pertanto, nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano già ricoperto tale incarico per due mandati anche non consecutivi. Il compenso dei componenti del Consiglio, nelle forme previste dalla normativa vigente, è determinato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia.</p>	<p>triennale di cui al precedente art. 4 e al successivo art. 17.</p> <p>5. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione con apposita nota contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, fatti salvi i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a tre giorni.</p> <p>6. Il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione, entro il termine di tre giorni, ogni volta che ne facciano richiesta motivata almeno la metà dei componenti.</p> <p>7. Il Consiglio di amministrazione, quale organo di programmazione, indirizzo e controllo in ambito amministrativo e finanziario, in particolare provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuare e definire, su proposta del Presidente, gli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare, adottando le direttive di carattere generale per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, definendo il fabbisogno finanziario; b) deliberare, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale, il piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali elaborati dal Consiglio dei dipartimenti; c) deliberare i bilanci con le modalità indicate nel regolamento di amministrazione e contabilità; d) deliberare sugli indirizzi afferenti alle politiche finanziarie dell'Ente; e) deliberare, su proposta del Presidente, in ordine alla partecipazione a società, enti,
---	---

<p>4. Il segretario del Consiglio di Amministrazione è indicato di volta in volta dal Presidente tra i funzionari di amministrazione in servizio presso l'Amministrazione Centrale.</p>	<p>consorzi, nonché riguardo alle convenzioni ed accordi con organismi nazionali, comunitari ed internazionali;</p> <p>f) deliberare i criteri per l'affidamento nominativo e di incarichi ad esperti esterni per assicurare all'Ente il necessario supporto per lo studio di specifiche problematiche, entro il numero di 70 unità;</p> <p>g) adottare gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare;</p> <p>h) esercitare il potere di indirizzo su ogni altra materia definendo il fabbisogno finanziario delle iniziative da porre in essere da parte dell'Ente;</p> <p>i) designa, nel suo ambito, il Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.</p>
<p>Art. 6 – Consiglio dei Dipartimenti</p> <p>1. Il Consiglio dei Dipartimenti è composto dal Presidente dell'Ente che lo presiede e da 10 esperti nominati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, secondo modalità che assicurino una equilibrata presenza delle differenti componenti</p>	<p>Art. 10 - Consiglio dei dipartimenti</p> <p>1. Il Consiglio dei dipartimenti è composto da 15 esperti, oltre che dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, secondo modalità che assicurino una equilibrata presenza delle differenti discipline scientifiche di interesse del C.R.A., di cui:</p> <p>a) uno designato dal Presidente</p>

<p>scientifiche dell'Ente, di cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) quattro Direttori di Dipartimento del CRA; b) un Direttore di struttura di ricerca del CRA eletto tra i Direttori in carica; c) due ricercatori e tecnologi del CRA eletti tra quelli di ruolo dell'Ente; d) due designati dai Comitati di Dipartimento del CRA, con modalità che sono definite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, tra esperti italiani e stranieri, con elevata qualificazione nel settore della ricerca agraria, operanti presso le università o strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali e straniere; e) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano <p>2. Alle sedute del Consiglio dei Dipartimenti partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Generale. Il segretario è nominato tra i componenti del Consiglio dei Dipartimenti.</p> <p>3. Il Consiglio dei Dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione del CRA. Svolge attività consultive ed istruttorie per organismi esterni preposti alla redazione di strumenti strategici per lo sviluppo della ricerca e la sperimentazione agraria.</p> <p>4. Il parere del Consiglio dei Dipartimenti è obbligatorio in</p>	<p>del C.R.A.;</p> <ol style="list-style-type: none"> b) due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; c) uno designato dal Presidente dell'INEA; d) uno designato dal Presidente dell'INRAN; e) cinque designati, attraverso elezione, dai ricercatori e tecnologi di ruolo del C.R.A., con le modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, comma 1, del D.L.vo 454/99 e nel rispetto dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> - costituzione di un numero di collegi elettorali pari al numero dei componenti da eleggere; - indicazione per ciascun collegio dei ricercatori e tecnologi del C.R.A. aventi diritto al voto; - elezione sulla base della presentazione di candidature, con allegato un curriculum del candidato; - dichiarazione degli eletti sulla base del maggior numero di voti riportati entro ciascun collegio elettorale. <p>2. I componenti del Consiglio dei dipartimenti, con esclusione di quelli di cui alla lettera e) del comma precedente, sono scelti tra esperti esterni all'Ente con elevata qualificazione nel settore della ricerca agraria, operanti presso le università o strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali e straniere.</p>
---	--

merito a proposte di riorganizzazione della rete scientifica nonché di soppressione, aggregazione e costituzione di dipartimenti e strutture di ricerca.

5. I componenti del Consiglio dei Dipartimenti durano in carica quattro anni coincidenti con la scadenza del mandato del Presidente, rinnovabili una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 454/1999. Non possono essere, pertanto, nominati quali componenti del Consiglio dei Dipartimenti coloro che abbiano già ricoperto tale incarico per due mandati anche non consecutivi. Il compenso dei componenti del medesimo Consiglio, nelle forme previste dalla normativa vigente, è determinato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia.

3. Il Consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione del C.R.A. Elabora, con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, comma 1 del D.L.vo 454/99 e attenendosi ai criteri di cui al precedente art. 4, il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali. Svolge attività consultive e istruttorie su richiesta del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7 del citato Decreto. Il parere del Consiglio dei dipartimenti è obbligatorio in merito a:

- a) proposte di riorganizzazione della rete scientifica di cui all'art. 24 del presente statuto, e di soppressione, aggregazione e costituzione di strutture di ricerca e dipartimenti, di cui al successivo art. 21;
- b) assunzione, per chiamata diretta, e nel limite del 2% dell'organico dei ricercatori, di figure professionali, anche straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

	<p>4. Il Consiglio dei dipartimenti è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione con nota contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare. Alle riunioni del Consiglio dei dipartimenti possono partecipare, con funzioni consultive, i Direttori di dipartimento di cui al successivo art. 20, comma 4.</p>
<p>Art. 7 – Collegio dei Revisori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano nelle funzioni in caso di morte, rinuncia o decadenza dei membri effettivi, nominati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di cui uno su designazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze che assume le funzioni di Presidente. I revisori devono essere iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente. 2. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile e all'art. 20 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. 3. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 4. Alle riunioni del Collegio dei Revisori assiste il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 	<p>Art. 11 - Collegio dei revisori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del D. L.vo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. 2. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile. 3. I componenti del Collegio dei revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 4. Alle riunioni del Collegio dei revisori assiste il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259

<p>259.</p> <p>5. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 454/1999. . Non possono essere, pertanto, nominati quali componenti del Collegio coloro che abbiano già ricoperto tale incarico per due mandati anche non consecutivi. Il compenso dei suoi componenti è determinato, nelle forme previste dalla normativa vigente, con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia.</p>	
<p>Per una migliore e più rapida lettura questo articolo è stato ripetuto per ciascun organo e sono stati aboliti i gettoni di presenza.</p>	<p>Art. 12 - Durata in carica e compensi dei componenti gli organi dell'ente</p> <p>1. Il Presidente e i componenti degli organi, di cui al precedente art. 7, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Le relative indennità, compresi i gettoni di presenza, e il compenso del Direttore generale sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p>Art. 8 – Direttore Generale</p> <p>1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale che, oltre ad aver conseguito esperienza nell'ambito della ricerca, abbiano maturato esperienza professionale nel campo del management di strutture</p>	<p>Art. 13 - Direttore generale</p> <p>1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale che, oltre ad aver conseguito esperienza nell'ambito della ricerca, abbiano maturato esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse. Il rapporto di lavoro è</p>

complesse. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il Direttore Generale è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

2. Il Direttore generale, quale responsabile della gestione dell'Ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici e ne cura l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, anche diffuse a livello territoriale, che l'unità di indirizzo operativo e amministrativo, riferendone direttamente al Presidente. Il Direttore generale, in particolare:

- a) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li trasmette al Presidente che provvede a sottoporli al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- b) assicura il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e a tal fine adotta la direttiva di secondo livello;
- c) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- d) attende ai compiti espressamente attribuitigli dal Presidente e dal

regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il Direttore generale è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, del D.L.vo 165/2001, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

2. Il Direttore generale, quale responsabile della gestione dell'Ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici e ne cura l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, anche diffuse a livello territoriale, che l'unità di indirizzo operativo e amministrativo, riferendone direttamente al Presidente.

3. Il Direttore generale, in particolare:

- a) propone al Consiglio di amministrazione l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari;
- b) cura, avvalendosi dei competenti uffici dell'Ente, l'istruttoria e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- c) attende ai compiti espressamente attribuitigli dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione;
- d) adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'esercizio dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, della

<p>Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>f) attende agli altri compiti attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti di cui all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 454/1999.</p>	<p>economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali dell'Ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza;</p> <p>e) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>f) stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>g) attende agli altri compiti attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti di cui all'art. 7, comma 1 del D.L.vo. 454/1999.</p>
<p>Art. 9 – Sistemi di controllo interno</p> <p>1. Il CRA si dota di strumenti e strutture idonee a:</p> <p>a. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);</p> <p>b. verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);</p> <p>c. garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);</p> <p>d. valutare le prestazioni del personale</p>	

con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza).

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 150/2009, il CRA si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance per lo svolgimento dei compiti ivi previsti. L'Organismo indipendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri individuati dal citato decreto legislativo.

Art. 10 – Comitato di Valutazione

1. Le attività scientifiche e i risultati conseguiti dai Dipartimenti e dalle Strutture di ricerca, vengono valutati da un Comitato di Valutazione secondo criteri e modalità operative indicati nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 11 – Strumenti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e di ogni altra attività connessa, e per l'utilizzo economico dei risultati della propria attività di ricerca, il CRA secondo criteri e modalità determinati con il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Il CRA può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi. Al CRA si applicano, in materia di consorzi, l'art. 8 del D. Lgs. 29/09/99, n. 381, le norme sugli enti vigilati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della

Ricerca e sull'istituzione di consorzi.

2. La costituzione, ad iniziativa del CRA o la partecipazione del CRA in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a Euro 258.228,45 o con quota pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MiPAAF può provvedere a concedere l'autorizzazione. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'autorizzazione si intende concessa.
3. Nella relazione di cui al successivo art. 14, comma 4, il Consiglio di Amministrazione riferisce sull'attività svolta dai consorzi, fondazioni e società, comunque costituiti o partecipati dall'ente, illustrando gli obiettivi e i risultati raggiunti.
4. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), il CRA attraverso le convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1 può concorrere all'applicazione anche di normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolti alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico. Può inoltre contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, regolando tra ente, impresa o altro

soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, i rapporti attinenti ai diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di strutture e attrezzature dello stesso CRA. A tal fine può essere utilizzato temporaneamente personale di ricerca del CRA.

Art. 12 – Piano triennale di attività

1. Il piano triennale di attività, di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 454/1999, viene predisposto sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentiti il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro dello Sviluppo Economico, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il "Tavolo agroalimentare", di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204.
2. Il Consiglio dei Dipartimenti elabora il Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, tenuto conto anche dei programmi di ricerca nazionali e dell'U.E. e delle attività ed esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni.
3. Le procedure di programmazione sono definite dal CRA nell'ambito del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di cui all'art. 7,

comma 1, del D. Lgs. 454/99.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, tenuto conto della compatibilità finanziaria, il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali che sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.
5. Il Piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi decorso il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione senza che siano pervenute osservazioni da parte del Ministro.

Art. 13 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del CRA è costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato I del D. Lgs. n. 454/1999 e successive modificazioni.
2. Il CRA subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli istituti di cui all'allegato I del D. Lgs. 454/99.
3. Le entrate del CRA sono costituite da:
 - a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Statuto e per le spese del personale;
 - b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, e successive

Art. 14 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del C.R.A. è costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato I del D.L.vo n. 454/1999.
2. Il C.R.A. subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli istituti di cui all'allegato I del D.L.vo 454/99.
3. Le entrate del C.R.A. sono costituite da:
 - a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente statuto e per le spese del personale;
 - b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L.vo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni;

<p>modificazioni e integrazioni;</p> <p>c) i corrispettivi riscossi per le attività di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;</p> <p>d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o da altre amministrazioni pubbliche;</p> <p>e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;</p> <p>f) i contributi alla ricerca concessi dall'Unione Europea;</p> <p>g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle strutture di ricerca;</p> <p>h) ogni altro introito.</p> <p>4. L'applicazione di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 454/1999 è demandata ai regolamenti di cui al successivo art.15.</p>	<p>c) i corrispettivi riscossi da ciascun istituto di cui all'allegato I del D.L.vo 454/99 per le attività di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;</p> <p>d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali o da altre amministrazioni pubbliche;</p> <p>e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;</p> <p>f) i contributi alla ricerca concessi dall'Unione europea;</p> <p>g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle strutture di ricerca;</p> <p>h) ogni altro introito.</p> <p>4. L'applicazione di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.L.vo n. 454/1999 è demandata ai regolamenti di cui al successivo art. 16.</p>
<p>Art. 14 – Bilanci</p> <p>1. Entro il 10 ottobre di ogni anno il Direttore Generale predispone il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attività e dei conti preventivi delle singole strutture, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al Presidente, per gli adempimenti del Consiglio di Amministrazione, e al Collegio dei Revisori. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il Collegio dei Revisori provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformità del Bilancio preventivo</p>	<p>Art. 15 - Bilanci</p> <p>1. Entro il 10 ottobre di ogni anno il Direttore Generale predispone il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attività e dei conti preventivi delle singole strutture, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al Presidente, per gli adempimenti del Consiglio di amministrazione, e al Collegio dei Revisori. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il Collegio dei Revisori provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformità del Bilancio</p>

<p>alle disposizioni normative e regolamentari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Presidente, il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo, ed i relativi allegati, costituiti dalla relazione tecnica predisposta dal Direttore Generale e dalla relazione di conformità resa dal Collegio dei Revisori. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, delibera il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Direttore Generale, previa acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei Revisori, in merito alla regolarità e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili. 4. Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo, con le relative relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al MiPAAF e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il conto consuntivo viene contestualmente rimesso alla Corte dei Conti. 5. Al CRA si applica l'art. 1, comma 42, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. 	<p>preventivo alle disposizioni normative e regolamentari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Entro il 31 ottobre il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, accompagnato dalle relazioni del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori. 3. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sulla base di una specifica relazione del Direttore Generale, delibera il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, previa acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei revisori, in merito alla regolarità e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili. 4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, con le relative relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al MiPAF e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il conto consuntivo viene contestualmente rimesso alla Corte dei Conti. 5. Al C.R.A. si applica l'art. 1, comma 42, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
<p>Art. 15 – Regolamenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti 	<p>Art. 16 - Regolamenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento di organizzazione e funzionamento sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nei termini

dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 454/1999, e approvati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

2. I Regolamenti di cui al precedente comma sono adottati, modificati e integrati previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo e attività di gestione;
- b) snellezza delle strutture centrali, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti, e decentramento delle funzioni alle strutture di ricerca;
- c) massima funzionalità del CRA rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) collegamento dell'attività dell'amministrazione centrale e delle strutture di ricerca e dei dipartimenti, promozione della comunicazione interna ed esterna, interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
- e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 419/99, con i Regolamenti saranno altresì determinati, nell'ambito della dotazione organica, gli uffici di livello dirigenziale generale previsti nel numero massimo di due, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente, coerentemente con quanto indicato

previsti dal comma 1 dell'art. 7 del D.L.vo n. 454/1999, e approvati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

2. I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati, modificati e integrati previa consultazione con le Organizzazioni sindacali, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) snellezza delle strutture centrali, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti, e decentramento delle funzioni operative alle strutture di ricerca;
- b) massima funzionalità del C.R.A. rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- c) collegamento dell'attività dell'amministrazione centrale e delle strutture di ricerca e dei dipartimenti, promozione della comunicazione interna ed esterna, interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 419/99, con i regolamenti saranno altresì determinati, nell'ambito della dotazione organica, gli uffici di livello dirigenziale generale previsti nel numero massimo di due, nei quali si articola la struttura operativa che fa capo al Direttore generale di cui all'art. 13, il numero degli uffici dirigenziali non

<p>alla lettera b) del comma precedente.</p>	<p>generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente, coerentemente con quanto indicato alla lettera b) del comma precedente.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 11 del D.L.vo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito l'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Modalità di costituzione, compiti e funzioni dell'Ufficio saranno definite con il regolamento di organizzazione e funzionamento, di cui al comma 1.</p>
<p>Art. 16 – Ruolo organico</p> <p>1. La dotazione organica del CRA è deliberata, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio dei Dipartimenti per la parte attinente il personale di ricerca, in base alle articolazioni professionali e profili stabiliti dalla disciplina fissata dai CCNL stipulati ai sensi del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione organica, previa consultazione delle OO.SS., è trasmessa dal Presidente al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai fini dell'approvazione di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>2. Con la dotazione organica, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali</p>	<p>Art. 17 - Ruolo organico</p> <p>1. La dotazione organica del C.R.A. è definita all'interno del regolamento di organizzazione e funzionamento deliberato dal Consiglio di amministrazione sulla base delle articolazioni professionali e profili stabiliti dalla disciplina fissata dai CCNL stipulati ai sensi del D.L.vo 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni. Il regolamento, accompagnato dal parere delle OO.SS, è trasmesso dal Presidente al Ministro delle politiche agricole e forestali ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L.vo n. 454/1999.</p> <p>2. Con la dotazione organica, il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del C.R.A. con criteri di</p>

del CRA con criteri di flessibilità e coerenza con il piano triennale di attività. La dotazione organica può essere ridefinita periodicamente, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali e con le modalità di cui al comma 1, in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano triennale di attività, nonché a seguito della riorganizzazione delle strutture di ricerca, dei dipartimenti, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Consiglio dei Dipartimenti, e su proposta del Direttore Generale, il Piano triennale del fabbisogno di cui all'art. 35 del D. Lgs. 165/2001. Il suddetto Piano è trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza.

Art. 17 – Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CRA è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto.
2. Il CRA, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente

flessibilità e coerenza con il piano triennale di attività. La dotazione organica può essere ridefinita periodicamente, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e con le modalità di cui al comma 1, in relazione alle esigenze evidenziate dal piano triennale di attività, nonché a seguito della riorganizzazione delle strutture di ricerca, dei dipartimenti, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni.

normativa in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto. Prima di ricorrere alla stipula dei predetti contratti, il CRA valuta in via prioritaria l'opportunità di ricorrere alle misure di cui all'art. 6-bis del D. Lgs. 165/2001.

3. Il CRA pianifica le attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale di attività e secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

Titolo II

Disposizioni concernenti i Dipartimenti e le Strutture scientifiche e tecnologiche

Art. 18 – I Dipartimenti

1. I Dipartimenti hanno funzioni di coordinamento e indirizzo scientifico per grandi aree tematiche, la cui attività è finalizzata a:

- a. coordinare e integrare i contributi delle strutture di

Art. 18 - Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento si atterrà all'art. 8,

ricerca anche ai fini della elaborazione del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, massimizzando le sinergie inter e intra disciplinari;

- b. promuovere lo sviluppo, assumendone, ove necessario, la responsabilità scientifica, di grandi progetti e programmi di ricerca per le aree tematiche di competenza, anche a livello comunitario e internazionale;
- c. accrescere le relazioni internazionali dei ricercatori e delle strutture di ricerca afferenti, anche promuovendo lo scambio di ricercatori e programmi comuni di ricerca tra strutture del CRA e centri di ricerca stranieri;
- d. favorire l'acquisizione in comune e l'ottimale utilizzazione di grandi apparecchiature scientifiche da parte delle strutture di ricerca e supportare l'attività brevettuale dei ricercatori e delle strutture di ricerca afferenti;
- e. favorire l'aggiornamento e l'approfondimento scientifico e tecnologico del personale di ricerca operante nelle aree tematiche di competenza.

2. I Dipartimenti sono diretti da un Direttore nominato con Decreto del Presidente a seguito di una procedura concorsuale pubblica. I criteri e le modalità di nomina del Direttore di Dipartimento nonché l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Dipartimenti

comma 1, lettera f), del D.L.vo n. 454/1999 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di definire procedure e criteri in materia di selezione, stipula dei contratti di lavoro e assegni di ricerca.

3. Il C.R.A. pianifica le attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale di attività e secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

stessi sono definite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CRA. Il relativo compenso è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo criteri definiti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CRA.

3. I Dipartimenti, individuati in numero non superiore a quattro, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio dei Dipartimenti, nell'ambito del Piano triennale di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui all'art. 7, comma 5 del D. Lgs. 454/99 e con le integrazioni e le modifiche previste dal successivo art. 22.

4. In prima applicazione dell'art. 14, comma 1, della Legge 137/02 e fatta salva la possibilità di modifica nei limiti e con le modalità sopra indicate, sono individuati i seguenti Dipartimenti:

1. biologia e produzioni vegetali;
2. biologia e produzioni animali;
3. trasformazione e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari e agro-industriali;
4. agronomia, foreste e territorio;

Art. 19 – Comitato di Dipartimento

1. I Direttori di Dipartimento sono coadiuvati ciascuno da un Comitato di Dipartimento composto, oltre che dal Direttore che lo presiede, dai Direttori delle strutture di ricerca afferenti ed individuate nell'atto

Art. 19 - Mobilità con le Università e con altri enti pubblici di ricerca

1. Il personale con profilo di ricercatore e tecnologo del ruolo organico del C.R.A., sulla base di apposito contratto stipulato ai sensi del decreto del Ministro

costitutivo del Dipartimento stesso. Le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento sono definite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CRA.

2. La partecipazione al Comitato di Dipartimento è a titolo gratuito.

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, può assumere l'incarico di corsi ufficiali o integrativi di insegnamento.

2. Previa convenzione tra Università e C.R.A., i professori e i ricercatori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso le strutture del C.R.A.
3. Previa convenzione con le Università, il personale di ricerca del C.R.A. può essere autorizzato per i periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso gli Istituti scientifici delle università.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.R.A. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. Con l'adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento, il C.R.A. può disciplinare, con il ricorso ad apposite convenzioni, le modalità relative alla mobilità del personale tra l'ente ed altri enti pubblici di ricerca, estendendo a questi ultimi, in quanto applicabili, le norme previste nei confronti dell'università dai precedenti commi 2, 3 e

<p>Art. 20 – Strutture di ricerca</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le strutture di ricerca del CRA sono definite dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio dei Dipartimenti, nell’ambito del “Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali” con il procedimento di cui dell’art. 7, comma 5 del D. Lgs. 454/99 e con le integrazioni e le modifiche previste dal successivo art. 22. 2. Nelle strutture di ricerca si svolge l’attività di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione del CRA, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dell’Ente e nel rispetto della libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano, così come definita dalla normativa vigente. 3. Nelle strutture di ricerca opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo dipendente dal CRA e altro personale che partecipa alle attività delle strutture, secondo le modalità indicate nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, proveniente dalle università, dagli enti di ricerca, nonché da altri enti pubblici e privati. 	<p>4.</p> <p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni concernenti i Dipartimenti e le Strutture scientifiche e tecnologiche</p> <p>Art. 20 - Strutture di ricerca e dipartimenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il C.R.A. definisce e organizza le proprie strutture di ricerca sulla base di una elevata capacità operativa, caratterizzata da progettualità, concretezza realizzativa e prioritaria attenzione ai risultati da conseguire, attraverso criteri di flessibilità, funzionalità, di autonomia e responsabilizzazione dei singoli soggetti dell’organizzazione, assicurando al tempo stesso le più ampie sinergie delle stesse con le realtà territoriali in cui operano e con gli altri soggetti impegnati nella ricerca per il sistema agricolo, a livello nazionale e internazionale. 2. L’attività di ricerca scientifica e tecnologica del C.R.A. si svolge nelle strutture di ricerca individuate dal Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui al successivo art. 24, e dal successivo art. 21, così come definite nei regolamenti di cui all’art. 7, comma 1 del D.L.vo 454/99, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dell’Ente e nel rispetto della libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano, così come definita dalla normativa vigente.
---	---

- | | |
|---|---|
| <p>4. Il Direttore della struttura di ricerca è nominato con decreto del Presidente a seguito di una procedura concorsuale pubblica affidata ad una commissione di 3 esperti, nazionali o stranieri di alta qualificazione scientifica nei settori di interesse della struttura. La selezione avviene sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, eventualmente integrata da un colloquio. Il Direttore dura in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo criteri definiti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CRA. L'organizzazione e le modalità di funzionamento delle Strutture di ricerca sono definite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CRA.</p> <p>5. Nell'ambito delle strutture di ricerca sono istituiti i Consigli scientifici. Le modalità di funzionamento degli stessi sono definite nel Regolamento di organizzazione e funzionamento.</p> <p>6. La partecipazione ai Consigli scientifici è a titolo gratuito.</p> | <p>3. Ogni struttura può svolgere attività di ricerca ad essa affidata, sulla base di convenzioni, da soggetti esterni, pubblici e privati, nonché fornire servizi ad alto contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato. I criteri generali per lo svolgimento di tali attività sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti.</p> <p>4. I Dipartimenti hanno funzioni di coordinamento e indirizzo scientifico per grandi aree tematiche al servizio delle Strutture di ricerca. Tali compiti vengono svolti attraverso il dialogo costante con i ricercatori e tecnologi afferenti, con esclusione di ogni attività strumentale di ricerca. I Dipartimenti, che operano presso la sede centrale del C.R.A., sono diretti da un Direttore, coadiuvato da un Comitato di dipartimento, la cui composizione è definita nel regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Dipartimenti, così come precisate nei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1, del D. L.vo 454/99, sono finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire l'aggiornamento e l'approfondimento scientifico e tecnologico del personale di ricerca operante nelle aree tematiche di competenza; - promuovere lo sviluppo di grandi progetti e programmi di ricerca per le aree tematiche di competenza, anche a livello comunitario e internazionale; - accrescere le relazioni internazionali dei ricercatori e |
|---|---|

delle strutture di ricerca afferenti, anche promuovendo lo scambio di ricercatori e programmi comuni di ricerca tra strutture del C.R.A. e centri di ricerca stranieri;

- favorire l'acquisizione in comune e l'ottimale utilizzazione di grandi apparecchiature scientifiche da parte delle strutture di ricerca e supportare l'attività brevettuale dei ricercatori e delle strutture di ricerca afferenti;
- coordinare e integrare i contributi delle strutture di ricerca ai fini della elaborazione del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, massimizzando le sinergie inter e intra disciplinari.

5. I dipartimenti interdisciplinari per grandi aree tematiche, di cui al comma precedente, individuati in numero non superiore a otto, sono definiti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio dei dipartimenti, nell'ambito del Piano triennale di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui all'art. 7, comma 5 del D.L.vo 454/99, con le integrazioni e le modifiche previste dal successivo art. 21 o a seguito dell'applicazione dell'art. 7, comma 6 del D.L.vo 454/99.

In prima applicazione dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 137/02 e fatta salva la possibilità di integrazione e modifica nei limiti e con le modalità sopra indicate, vengono individuati i seguenti dipartimenti:

1. biologia e produzione vegetale;
 2. biologia e produzioni animali;
 3. trasformazione e valorizzazione dei prodotti agro-industriali;
 4. agronomia, foreste e territorio;
 5. qualità, certificazione e referenziazione.
6. D'intesa con i Dipartimenti di afferenza, per quanto di competenza, e all'interno dei programmi formativi pluriennali definiti dal Piano triennale di attività, le strutture di ricerca concorrono a svolgere attività di formazione, di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente, di formazione superiore non universitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 – lettera a), del D.L.vo 454/1999, secondo le modalità indicate nei regolamenti di cui all'art.7, comma 1 del D.L.vo 454/99. Queste attività, come pure quelle indicate al comma 3, possono essere svolte anche attraverso la partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti, nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
7. Nelle strutture di ricerca opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo dipendente dal C.R.A. e altro personale che partecipa alle attività delle strutture, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, proveniente dalle università, dagli enti di ricerca, nonché da altri enti pubblici e privati.
8. Le strutture di ricerca localizzate nella stessa area territoriale, così come definita dal Consiglio di amministrazione, potranno dotarsi di servizi amministrativi, tecnici,

informatici e logistici comuni, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di amministrazione.

Art. 21 – Costituzione e aggregazione delle strutture di ricerca e dei dipartimenti

1. Successivamente alla approvazione del Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui al successivo art. 24, e in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunità della Ricerca scientifica e tecnologica in agricoltura in ambito nazionale, europeo e internazionale, il Consiglio di amministrazione può proporre, nell'ambito del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, e previo parere del Consiglio dei dipartimenti, la soppressione o aggregazione di dipartimenti e di strutture di ricerca esistenti, la costituzione di strutture di ricerca e dipartimenti, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A. e con i limiti di cui al precedente art. 20, comma 5.

Art. 22 - Direttori delle strutture di ricerca e dei dipartimenti

1. I Direttori delle strutture di ricerca e dei dipartimenti di cui al precedente art. 20 sono nominati dal Consiglio di amministrazione sulla base dei risultati di una selezione pubblica che valuti l'attività scientifica e le capacità manageriali, secondo le modalità fissate dal regolamento di organizzazione e funzionamento

Art. 21 – Aziende sperimentali

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali il CRA si avvale di Aziende sperimentali la cui gestione è disciplinata nell'ambito dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e Amministrazione e Contabilità.

Art. 22 – Costituzione e aggregazione dei Dipartimenti e delle Strutture di ricerca

1. Successivamente alla approvazione del Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, e in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunità della Ricerca scientifica e tecnologica

in agricoltura in ambito nazionale, europeo e internazionale, il Consiglio di Amministrazione può proporre, nell'ambito del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, e previo parere del Consiglio dei Dipartimenti, la soppressione o aggregazione di Dipartimenti e di Strutture di ricerca esistenti, la costituzione di Strutture di ricerca e Dipartimenti, secondo le modalità indicate nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CRA e con i limiti di cui ai precedenti art. 18 e 20.

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal

del C.R.A.

2. Il rapporto di impiego è regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta sulla base della valutazione dei risultati conseguiti.
3. Il Direttore è responsabile dell'attività della struttura di ricerca o dipartimento sia sul piano scientifico che finanziario, in conformità a quanto stabilito all'art. 5, comma 4, del D.L.vo 454/99.
4. I Direttori delle strutture di ricerca individuate come centri di responsabilità di secondo livello, entro il 31 luglio di ogni anno trasmettono al Direttore generale il conto preventivo per l'esercizio successivo ed entro il mese di febbraio di ogni anno il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
5. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell'Ente, i Direttori delle strutture di ricerca di cui al comma precedente, hanno i poteri di cui all'art. 5, comma 2, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive integrazioni e modificazioni. Il limite massimo di spesa, di cui al richiamato art. 5, comma 2, e alle successive modificazioni e integrazioni, è aggiornabile periodicamente, con delibera del Consiglio di amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente

<p>presente Statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 454/99, della Legge 137/02 e, in difetto, le disposizioni normative in materia di ricerca scientifica.</p> <p>2. Nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità delle Amministrazioni pubbliche, gli incarichi in essere alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore fino alla naturale scadenza.</p>	<p>statuto si applicano le disposizioni del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 454, della Legge n. 137/02 e, in difetto, le disposizioni normative in materia di ricerca scientifica.</p>
	<p style="text-align: center;">Titolo III</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni transitorie e finali</p> <p>Art. 24 - Riorganizzazione delle strutture scientifiche</p> <p>1. Entro il termine di due mesi dall'approvazione del presente statuto il Consiglio di amministrazione promuove, avvalendosi anche dell'apporto di competenze esterne, un'indagine conoscitiva volta ad individuare:</p> <p>a) il ruolo svolto, nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione, dagli Istituti e dalle strutture di cui all'Allegato I del D.L.vo 454/99;</p> <p>b) le misure da adottare per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio dell'azione di ricerca e di sperimentazione in agricoltura;</p> <p>c) l'esigenza di promozione e/o potenziamento di poli di eccellenza;</p> <p>d) le eventuali duplicazioni con l'attività svolta da altre strutture pubbliche operanti nel settore della</p>

ricerca in agricoltura;

e) i beni mobili e immobili di proprietà degli Istituti e delle strutture di cui all'Allegato I del citato D.L.vo con l'indicazione della loro utilizzazione ai fini istituzionali.

2. Sulla base dei risultati della indagine conoscitiva di cui al comma precedente, che dovrà concludersi entro sei mesi, il Consiglio di amministrazione, entro il termine di tre mesi dalla sua conclusione, acquisito il parere del Consiglio dei dipartimenti, delibera, su proposta del Presidente, il "Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali", al fine dell'approvazione con il procedimento di cui all'art.7, comma 5, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 454.

3. Il "Piano" di cui al comma precedente prevede in particolare:

- a) la eventuale fusione per incorporazione di due o più Istituti o Sezioni operative o strutture di cui all'allegato I del citato D.L.vo;
- b) la eventuale soppressione di singoli Istituti, Sezioni e/o strutture e la devoluzione ad altre strutture di ricerca o aggregazioni scientifiche delle funzioni da essi attualmente svolte, ovvero l'istituzione di nuove strutture;
- c) l'articolazione territoriale dell'attività di ricerca e sperimentazione ed il ruolo di ciascuna struttura di ricerca o aggregazione scientifica risultante dall'attuazione del "Piano" stesso;
- d) il numero e la denominazione dei Dipartimenti, con l'indicazione per ciascuno di essi dei settori

	<p>scientifico-disciplinari e tecnologici, dei ricercatori e tecnologi e delle strutture di ricerca parzialmente o totalmente afferenti;</p> <p>e) le esigenze di aggregazione di altri Istituti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura ai fini della emanazione dei provvedimenti normativi previsti dall'art.7, comma 6, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 454;</p> <p>f) il coordinamento con altre istituzioni e strutture di ricerca;</p> <p>g) la razionalizzazione e la condivisione di servizi comuni.</p> <p>4. Il “Piano” è trasmesso dal Presidente, unitamente al parere del Consiglio dei dipartimenti, al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 454.</p> <p>I singoli provvedimenti volti alla attuazione del “Piano” di cui al comma 2, sono deliberati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di formale approvazione del Piano stesso da parte del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di cui al comma precedente.</p>
	<p>Art. 25 – Disposizioni finali</p> <p>1. A decorrere dalla data di approvazione del presente statuto e dei regolamenti di cui all'art.7, comma 1 del D.L.vo 454/99, le risorse finanziarie stanziare nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali</p>

relative al trattamento economico del personale, nonché quelle relative alle attività istituzionali degli istituti e strutture indicati nell'allegato I del D.L.vo 454/99 sono trasferite al C.R.A. Si applica l'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il C.R.A., opera, in attesa del Piano di cui al precedente art. 24, attraverso gli Istituti scientifici e tecnologici, e le relative sezioni operative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, ed attraverso le altre istituzioni e strutture di ricerca indicate nell'allegato I del D.L.vo n. 454/1999.
3. Con effetto dalla data di approvazione del presente statuto e dei regolamenti di cui all'art. 7 del D.L.vo 454/99, sono soppressi gli organi di amministrazione, di gestione e di controllo, nonché gli organi interni di consulenza, degli Istituti di cui all'Allegato I del D.L.vo n. 454/1999, e si attua quanto stabilito dall'art. 9, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo.
4. Nel regolamento di organizzazione e funzionamento saranno stabilite le modalità e le procedure per il primo inquadramento del personale ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo 454/99.
5. Per il primo anno, il bilancio preventivo del C.R.A. è deliberato dal Consiglio di amministrazione – in deroga al procedimento di cui al precedente art. 15, comma 2, - entro

il termine di tre mesi dall'approvazione del presente statuto e dei regolamenti di cui al precedente art. 16.

6. Al fine di avviare l'iter per la costituzione del primo Consiglio dei dipartimenti e per l'elezione dei componenti interni del Consiglio stesso, il cui insediamento deve necessariamente precedere l'assunzione della delibera relativa al Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui al precedente art. 24, entro 15 giorni dalla data di approvazione dello Statuto e dei Regolamenti, il Consiglio di amministrazione individua i settori scientifico-disciplinari e tecnologici afferenti ai singoli Collegi elettorali di cui all'art. 10, comma 1, lettera e), del presente Statuto.

7. In prima applicazione, i dipartimenti di cui al precedente art. 20, comma 5, vengono istituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, previa verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie per la loro attivazione.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Direttore di ciascuna struttura, o chi ne esercita le funzioni, provvede all'inventario dei beni e propone motivatamente al Consiglio la loro utilizzazione ai fini istituzionali